

Appello 05-19

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Giorgio Ballerini Giacometti, Osvaldo Magnaghi, Eugenio Torre (membri), Giuseppe Russo ed Adolfo Villani (membri supplenti), con Fabio Donadono, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori), ha emesso la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione Briciola n.v. ITA 431 avverso la decisione con la quale, in data 19 giugno 2005, il Comitato per le Proteste della "CENTO VELE 2005", organizzata dall'Achab Yacht Club di Ostia il 19 giugno 2005, dapprima squalificava Briciola n.v. ITA 431 e di seguito respingeva la richiesta di riapertura dell'udienza presentata dalla stessa. Si premette che il Comitato per le Proteste della "CENTO VELE 2005", a seguito della protesta tempestivamente proposta dall'imbarcazione Buriana II n.v. ITA 573 contro Briciola n.v. ITA 431 ed altre per un'infrazione delle regole della parte seconda avvenuta nel corso della partenza ed a conclusione dell'udienza tenuta in assenza del protestato Briciola n.v. ITA 431 ritualmente convocato, con decisione pubblicata all'albo dei comunicati alle ore 18,15 del giorno 19 giugno 2005 squalificava Briciola n.v. ITA 431.

Deduca Briciola n.v. ITA 431 nell'atto di appello che essa, verso le ore 12,30 del 19 giugno 2005, si trovava in prossimità della linea di partenza, con le mura a dritta e con rotta leggermente poggiate, per evitare la partenza anticipata. Poiché sopravvento ad essa stavano sopraggiungendo diverse barche di dimensioni notevolmente maggiori, più involate e con maggior velocità, tra cui Buriana II, al fine di esser sventata il meno possibile Briciola continuava a poggiare. Alla richiesta di Buriana II di spazio, il timoniere di Briciola rispondeva che poteva tranquillamente poggiare poiché vi era sufficiente spazio. Aggiungeva di non aver potuto prender parte all'udienza perché attardato nel rientro in porto dalle avverse condizioni meteo-marine nonché da un guasto al motore ausiliario e che comunque non era stato informato in mare da Buriana II n.v. ITA 573 della intenzione di presentare protesta per l'incidente occorso in partenza. Esponeva altresì che dell'esistenza della protesta che lo riguardava veniva edotto soltanto alle ore 18,15 allorché, rientrato in porto, prendeva visione del comunicato del Comitato per le Proteste con cui venivano rese note le decisioni assunte a conclusione della discussione delle proteste della giornata. Al fine di conoscere i motivi posti a base della protesta e della conseguente decisione il rappresentante di Briciola n.v. ITA 431 formulava prontamente, dapprima al Presidente del Comitato e poi al Presidente del Circolo organizzatore, la richiesta di ricevere copia della protesta e della decisione, cui faceva riscontro l'invito ad attendere il pomeriggio del giorno susseguente, con la giustificazione che vi era al momento un'eccessiva confusione a causa della cerimonia di premiazione.

Come richiesto, il rappresentante di Briciola n.v. ITA 431 nel pomeriggio successivo si recava presso la segreteria del Circolo per ricevere la documentazione, senza tuttavia riuscire ad ottenerla. Senza aver preso visione della protesta e della decisione che lo riguardava il rappresentante di Briciola n.v. ITA 431 decideva di presentare comunque formale richiesta di riapertura di udienza, che consegnava nelle mani del Presidente del Circolo organizzatore e successivamente trasmetteva a mezzo fax poiché il Presidente medesimo si era rifiutato di controfirmare per ricevuta.

In data 22 giugno 2005 il rappresentante di Briciola n.v. ITA 431 veniva convocato a mezzo fax dal Comitato per le Proteste per l'esame preliminare della richiesta di riapertura d'udienza.

Il giorno 24 giugno 2005 il Comitato dava corso all'udienza preliminare, con la presenza del rappresentante di Briciola n.v. ITA 431, e decideva di respingere la richiesta di riapertura d'udienza. perché tardivamente proposta ed in quanto non supportata da "nuove significative prove".

Tanto premesso Briciola n.v. ITA 431 con atto datato 30 giugno 2005 e tempestivamente notificato chiede a questa Giuria d'Appello, testualmente:

- a) la riapertura della protesta che Buriana II n. v. ITA 573 ha presentato nei miei confronti;
- b) l'autorizzazione per il ricorso alla giustizia ordinaria per comportamento antisportivo e per tutelare i miei diritti in quanto, tra l'altro, non sussistono danni dovuti ad alcun contatto con la mia imbarcazione e non c'è alcuna responsabilità da parte mia per la collisione avvenuta tra le due barche a me sopravvento.

L' appellante ed il Comitato delle Proteste hanno fatto pervenire le rispettive osservazioni. Osserva preliminarmente questa Giuria d'Appello che la riapertura dell'udienza è espressione della facoltà discrezionale, e non già di un obbligo, come è dimostrato dall'uso, nel testo originale inglese, del termine "may", che designa una facoltà, in luogo del termine "shall", accordata alla giuria, di riesaminare, nel contraddittorio delle parti, una propria decisione al fine di porre rimedio ad un errore di qualsivoglia natura nel quale sia precedentemente incorsa, ovvero di esaminare nuove prove rilevanti che potrebbero condurre ad un diverso giudizio ovvero per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio in favore della [parte](#) che, senza sua colpa, non abbia potuto prendere parte all'udienza.

Dalla lettura della Reg. [66](#) di R.R. ISAF si evince che, per l'attivazione di questa seconda ed eventuale fase di giudizio, non sono prescritte particolari formalità o regole procedurali, se non il rispetto del termine posto a carico della [parte](#) che la richiede (24 ore dalla comunicazione della decisione o, nell'ultimo giorno di regata, 30 minuti), cosicché si può ritenere che il Comitato per le Proteste può procedere alle valutazioni sulla opportunità di dare nuovo corso all'udienza nelle forme e nei modi che a propria discrezione reputi maggiormente congrui.

Un utile suggerimento sul comportamento che il Comitato dovrebbe tenere viene dall'appendice [M](#) del Regolamento ISAF e dal manuale in uso ai giudici internazionali, che non assumono tuttavia maggior valore di una semplice raccomandazione, secondo i quali, in caso di richiesta di riapertura, si rende opportuno invitare la [parte](#) ad un "preliminary meeting" nel quale la stessa sia messa in grado d'illustrare le ragioni che giustificano la sua istanza, al fine di ingenerare nel giudicante il fondato sospetto (fumus) che la decisione assunta potrebbe risultare erronea o ingiusta e provocare quindi il riesame della vicenda, da compiersi nel contraddittorio delle parti.

Se all'esito di questo esame preliminare della questione, necessariamente a cognizione - sommaria, il Comitato riterrà meritevoli di considerazione le doglianze sollevate, si procederà alla convocazione delle parti in una ordinaria udienza.

Laddove gli argomenti dovessero, invece, apparire privi di reale consistenza, ovvero l'istanza dovesse risultare tardivamente proposta od alternativamente diretta ad introdurre nuove prove che la parte, usando la ordinaria diligenza, avrebbe potuto produrre sin da principio, la stessa dovrà senz'altro respingersi. Venendo al caso di specie si osserva che le indicazioni dinanzi richiamate sono state, nella sostanza, seguite dal Comitato per le Proteste. Lo stesso ha in primo luogo correttamente rilevato che, trattandosi di ultimo giorno di regata, la richiesta era stata proposta oltre il termine di 30 minuti previsto dalle prescrizioni FIV aggiuntive alla R.R. [66](#) ISAF. Infatti il termine inizia a decorrere dalla comunicazione verbale della decisione e non già dalla consegna al concorrente della decisione scritta e tanto si desume agevolmente dal combinato disposto di R.R. [65.1](#), R.R. [65.2](#) ed R.R. [66](#) ISAF, le quali prescrivono che della decisione assunta venga data semplice lettura alle parti al termine dell'udienza, salva la facoltà eventuale ad esse accordata di chiederne copia nei successivi sette giorni: poiché il rilascio in forma scritta della decisione risulta eventuale e può intervenire a distanza di giorni dalla data della decisione, diviene necessario ritenere che il termine ordinario di 24 ore, ridotto a 30 minuti per l'ultimo giorno di regate, cominci a decorrere dalla comunicazione verbale della decisione o quanto meno, nei casi eccezionali, dal momento in cui la parte ne sia venuta comunque a conoscenza.

Nel caso di specie l'odierno appellante, a seguito e nell'immediatezza dell'esposizione del comunicato recante la decisione della squalifica, si è limitato a chiedere, come era in suo diritto, copia della protesta e della decisione scritta, ma non ha presentato formale richiesta di riapertura d'udienza. Né può sostenersi che si rendeva necessario conoscere la motivazione della decisione al fine di poterne chiedere il riesame, come invece vien lasciato di intendere nell'atto di appello.

Infatti l'imbarcazione Briciola n.v. ITA 431 pone a fondamento della richiesta di riapertura la propria impossibilità di presenziare all'udienza e questa sola circostanza, ove convincentemente dimostrata e soprattutto tempestivamente dedotta, avrebbe reso obbligatoria la rinnovazione del procedimento.

Per quanto sopra esposto, la decisione del Comitato per le Proteste di respingere la richiesta di riapertura di udienza presentata il 20 giugno 2005 appare corretta.

Tuttavia la decisione assunta a conclusione dell'udienza del 19 giugno 2005, anch'essa oggetto di gravame, merita di essere riformata poiché i fatti che ne costituiscono il fondamento non sono stati accertati in modo congruo ed esauriente.

Il Comitato per le Proteste si è infatti limitato a descrivere l'incidente, nel quale parrebbero

coinvolte quattro imbarcazioni, con la seguente enunciazione: “431 non rispondeva alla richiesta di Buriana di poggiare per evitare la collisione. Buriana non poteva orzare ulteriormente, così come 476 a lui [sopravento](#)”.

Orbene, da tale stringata descrizione dei fatti non vien dato di comprendere la dinamica dell'incidente nelle varie fasi che hanno preceduto la collisione ed in particolare la direzione del vento, le condizioni meteo-marine, il tempo dal segnale di partenza, la distanza laterale tra le barche, la rotta e la velocità da ciascuna di esse tenuta, le manovre eseguite, le modalità in cui si sarebbero stabiliti gli [ingaggiamenti](#), le imbarcazioni tra cui vi sarebbe stato il contatto, nonché le parti dello scafo interessate dall'urto e, da ultimo, l'entità dei danni.

La mancata puntuale individuazione ed illustrazione dei dati anzidetti sottrae perciò a questa Giuria di Appello ogni possibilità di valutare se da parte del Comitato per le Proteste vi sia stata una corretta interpretazione e conseguente applicazione delle regole.

Quanto alla richiesta di autorizzazione per il ricorso alla giustizia ordinaria avanzata nell'impugnazione in esame, questa Giuria d'Appello deve dichiarare la propria incompetenza a conoscerne, poiché la stessa non rientra fra le attribuzioni ed i poteri assegnati dalle R.R. [70](#) e [71](#) ISAF

Per questi motivi la Giuria d'Appello, in accoglimento del gravame, annulla la decisione appellata e rimette gli atti al Comitato per le Proteste, perché quest'ultimo, riaperta l'udienza, preliminarmente verifichi l'ammissibilità della protesta e, correttamente accertati i fatti, emetta la decisione sulle risultanze degli stessi.

Così deciso in Napoli il 28 ottobre 2005

L'estensore

(Giuseppe Russo)

Il Presidente

(Giuseppe Meo)